

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-920 del 26/02/2020
Oggetto	D&D S.r.l.s, sede legale Via Corso Isonzo, 109, Ferrara. Autorizzazione unica relativa a centro di raccolta veicoli a motore fuori uso e loro parti e ad impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sita in Via Matteotti, 11, Sala Bolognese (BO) Operazione di recupero (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06): R 4, R12, R13
Proposta	n. PDET-AMB-2020-789 del 18/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisei FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE
(AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Oggetto:

D&D S.r.l.s, sede legale Via Corso Isonzo, 109, Ferrara. C.F.: 02032370385

Autorizzazione unica¹ relativa a centro di raccolta veicoli a motore fuori uso e loro parti e ad impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sita in Via Matteotti, 11, Sala Bolognese (BO)

Operazione di recupero (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06): **R 4, R12, R13**

determina:

1. di approvare il progetto relativo al centro di raccolta veicoli a motore fuori uso e loro parti e ad impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sita in Via Matteotti, 11, Sala Bolognese (BO) conformemente agli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza (agli atti PGBO/2019/30160 del 25/02/2019, PGBO/2019/149397, 149399, 149403, 149405, 149411, 149412 del 30/09/2019, PGBO/2019/187665 del 6/12/2019) che prevede i seguenti interventi:
 - a) demolizione di fabbricato a due piani a pianta rettangolare di superficie pari a circa 150 mq e costruzione di un nuovo edificio con struttura portante in calcestruzzo precompresso, tamponamenti laterali in calcestruzzo e solai in latero cemento, di superficie pari a circa 234 mq, altezza in gronda pari a 5,47 m; detto fabbricato è previsto venga utilizzato in parte per uffici e servizi igienici (circa 54 mq) ed in parte come deposito non funzionale all'attività di gestione dei rifiuti (circa 180 mq);

¹ ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m.

2. che prima della demolizione del fabbricato compreso tra il recettore R1 (prossimo alla viabilità provinciale SP3) e l'area aziendale, sia realizzata idonea barriera antirumore avente le caratteristiche indicate nelle integrazioni della valutazione previsionale di impatto acustico (Scenario 8-ter, pag 52) trasmessa agli atti PGB0/2019/187665 del 6/12/2019;
Detta barriera è stata modellizzata con un'altezza di 4 metri ed una lunghezza di circa 18 metri ed è stata posizionata a circa 1m dal confine di proprietà, all'interno dell'area di pertinenza dell'attività ed è stata ipotizzata come costituita da pannelli ciechi in legno, eventualmente fissati ad un incastellatura con tubi e giunti.
3. di autorizzare l'esecuzione degli interventi progettuali sopra elencati nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) **Termini di inizio e ultimazione dei lavori**
 - I lavori dovranno iniziare entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione ed essere ultimati entro tre anni dalla data del rilascio del provvedimento; le date di inizio e fine dei lavori dovranno essere comunicate per iscritto all'ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e ARPAE Servizi Territoriali-Distretto Urbano, al Comune di Sala Bolognese, all'Ausl Città di Bologna ed al Consorzio della Bonifica Renana;
 - Su comunicazione motivata da parte del titolare dell'autorizzazione presentata anteriormente alla scadenza, i termini di cui sopra possono essere prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della L.R. 15/2013 e s.m.i..
 - L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza dell'autorizzazione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche ed edilizie, con le quali l'autorizzazione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di rilascio del provvedimento;
 - Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il titolare deve presentare istanza diretta ad ottenere una modifica dell'autorizzazione per la parte non ultimata;
 - Richiamando le responsabilità che il D.P.R. n. 380 del 6 Giugno 2001, attribuisce al Direttore dei Lavori ed all'Impresa costruttrice, si rammenta che eventuali sostituzioni del Direttore dei lavori e dell'Impresa costruttrice dovranno essere comunicate immediatamente al Comune di sala Bolognese ed all'ARPAE;
 - Nell'eventualità che le funzioni del Direttore dei lavori si rendessero vacanti per qualsiasi motivo, l'attività del cantiere dovrà essere sospesa e rimanere tale fino a quando non cessi detta vacanza.

- Prima di porre in uso la costruzione, dovrà essere ottemperato a quanto previsto dagli articoli 23, 25 e 26 della l.r. n. 15/2013 e s.m.i., riguardo l'obbligo del deposito della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità (scea), pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla citata normativa.
- La segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità (scea) dovrà contenere idonea relazione sullo stato di salute dell'impianto vegetazionale lungo il perimetro dell'area su cui insiste l'attività.
- Al fine di ridurre il rischio connesso col potenziale allagamento, gli interventi di nuova costruzione, ove ammessi dal Rue, quando ricadano nelle aree potenzialmente inondabili, non potranno prevedere locali interrati o seminterrati ed il piano di calpestio del piano terreno dovrà inoltre essere impostato ad una quota di almeno 50 cm rispetto alla quota media del piano campagna circostante, ai sensi dell'articolo 4, comma 03VS-Aree potenzialmente inondabili, scheda dei vincoli allegata al psc.
- Negli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia totale di edifici privati o destinati a utenze pubbliche, ad uso residenziale, terziario-direzionale, produttivo e agricolo, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o cortile superiore a 50 mq, è fatto obbligo predisporre quanto prescritto dall'articolo 61 del Rue.

b) Obblighi e responsabilità del titolare dell'autorizzazione

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore nonché seguenti modalità esecutive:

- I lavori devono essere eseguiti così come previsti e legittimati con il presente provvedimento autorizzatorio;
- A norma di legge, il presente titolo autorizzativo deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera, a disposizione degli organi di controllo.
- In ogni cantiere deve essere esposto all'esterno, ben visibile, un tabellone delle dimensioni minime di m.1,00 x 0,50 nel quale devono essere indicati:
 - il titolare e gli estremi dell'autorizzazione;
 - l'oggetto e la destinazione d'uso dell'opera oggetto dell'intervento;
 - la data di inizio dei lavori;
 - il Direttore dei Lavori;

- il Progettista;
 - il Calcolatore delle opere in cemento armato;
 - l'Assuntore dei lavori;
 - posizione INPS, INAIL e Cassa Edile dell'impresa appaltatrice.
- Il cantiere deve essere per quanto possibile recintato, in modo da non pregiudicare gli spazi circostanti, pubblici o privati. All'uopo dovranno essere posti in opera tutti gli accorgimenti (segnalazioni diurne e notturne, ecc..) atte ad eliminare qualsiasi pregiudizio alla circolazione ed ai terzi.
 - L'eventuale materiale di risulta da demolizioni e/o scavi deve essere gestito ai sensi di legge;
 - Qualora venga fatto uso di gru, ponteggi o vengano impiegati particolari macchine operatrici, tutte le operazioni di carico e scarico devono avvenire all'interno del cantiere stesso. Per eventuali operazioni che insistano su area pubblica deve essere presentata specifica richiesta.
 - L'eventuale gru di cantiere dovrà essere segnalata, qualora occorra, all'Enav (ente nazionale di volo - viaalaria n. 716 - Roma) per la verifica della compatibilità radioelettrica. E' responsabilità del direttore dei lavori inviare, se richiesto dall'ente sopra citato e deputato alla valutazione della compatibilità radioelettrica delle predette attrezzature, le richieste di approvazione dell'installazione temporanea.
 - Al fine di ridurre il rischio connesso col potenziale allagamento, gli interventi di nuova costruzione, ove ammessi dal Rue, quando ricadano nelle aree potenzialmente inondabili, non potranno prevedere locali interrati o seminterrati ed il piano di calpestio del piano terreno dovrà inoltre essere impostato ad una quota di almeno 50 cm rispetto alla quota media del piano campagna circostante, ai sensi dell'articolo 4, comma 03VS-Aree potenzialmente inondabili, scheda dei vincoli allegata al psc.
 - Negli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia totale di edifici privati o destinati a utenze pubbliche, ad uso residenziale, terziario-direzionale, produttivo e agricolo, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o cortile superiore a 50 mq, è fatto obbligo predisporre quanto prescritto dall'articolo 61 del Rue.
 - Il committente o il responsabile dei lavori è tenuto ad effettuare tutte le verifiche previste al comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008, sia nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa che nel caso di affidamento ad un lavoratore autonomo;

- In base all'art. 32 della L.R. 18/2016, per gli interventi il cui valore complessivo superi i 150.000 Euro, prima dell'inizio dei lavori deve essere acquisita la comunicazione antimafia attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 relativamente alle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori. Pertanto ai sensi del comma 3 dell'art. 32 della L.R. 18/2016, qualora il titolare dell'autorizzazione si riservi di indicare l'impresa esecutrice dei lavori prima dell'inizio dei lavori, l'efficacia dell'autorizzazione è sospesa e i lavori non possono essere avviati fino alla comunicazione dell'avvenuto rilascio della comunicazione antimafia, richiesta dallo sportello unico attività produttive comunale a seguito della trasmissione da parte del titolare del permesso di costruire dei dati relativi all'impresa esecutrice.

c) **Adempimenti in materia di risparmio energetico**

Qualora l'intervento in oggetto rientri nell'ambito di applicazione ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 192/2005 'Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia', come modificato dal D.Lgs. 311/2006, così recepito dall' 'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici', di cui alla D.A.L. 24/07/2015, n. 967, spetta al committente e alla D.L. il rispetto di detta normativa.

In particolare ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 311/06 *'La conformità delle opere realizzate, rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori'*.

La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata

d) **Adempimenti in materia strutturale e sismica**

Ai sensi della normativa sismica in vigore (D.M. 17/01/2018 *'Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni'* e L.R. 19/08 *'Norme per la riduzione del rischio sismico'*), prima dell'inizio dei lavori dovrà essere depositato il progetto esecutivo dell'intervento, in conformità a quanto disposto dall'art. 93, commi 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 380/2001. Al progetto dovrà essere allegata altresì la dichiarazione del professionista attestante la congruità dell'esecutivo con il progetto architettonico allegato al presente Provvedimento.

Si ricorda che, ai sensi del comma 5 dell'art. 13 della L.R. 19/08, il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture conserva validità per cinque anni.

e) **Caratteristiche dell'autorizzazione per la parte che approva le opere edilizie e ne autorizza la realizzazione**

- L'autorizzazione riguarda esclusivamente le opere e gli interventi richiesti e non estende i suoi effetti né comporta alcuna valutazione su altre parti dell'immobile pur descritte negli elaborati grafici, né costituisce regolarizzazione di eventuali difformità edilizie che non risultino specificate espressamente dal richiedente.

4. di autorizzare la gestione del centro di raccolta veicoli a motore fuori uso e loro parti e dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sita in Via Matteotti, 11, Sala Bolognese (BO) nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato A.

In ogni caso l'avvio dell'attività è condizionato:

a) alla presenza del fabbricato da demolire, interposto tra il recettore R1 (prossimo alla viabilità provinciale SP3) e l'area aziendale e, preliminarmente alla demolizione di detto fabbricato, alla realizzazione della barriera antirumore secondo le caratteristiche indicate nelle integrazioni della valutazione previsionale di impatto acustico (Scenario 8-ter, pag 52) trasmessa agli atti PGB0/2019/187665 del 6/12/2019.

A seguito della realizzazione della barriera antirumore è fatto obbligo comunicarne la fine dei lavori a firma della DL e fornire documentazione fotografica del manufatto.

b) alla prestazione e relativa accettazione da parte di ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana della garanzia finanziaria, come stabilito dall'art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e success. modif. ed integraz, secondo le seguenti modalità di cui alla Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n° 1991 del 13/10/2003.

La garanzia finanziaria dovrà essere prestata a favore di ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Via Po, 5, Bologna.

La garanzia finanziaria deve essere costituita in uno dei seguenti modi previsti dalla Legge 10 giugno 1982 n° 348 art. 1:

da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;

da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 49 comma 1 lett. c) del D.lgs n. 481/1992, in conformità allo schema di cui all'Allegato B alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;

da polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio, della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, in conformità allo schema di cui all'Allegato C alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di ARPAE la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata nel presente atto autorizzativo;

L'ammontare della garanzia finanziaria è fissato in € 286.320,00 (duecentoottantaseimila trecentoventi/00), calcolato come segue:

Attività	Operazione	Superficie (mq)	Potenzialità annua (t/a)	Importo(€)
Centro raccolta veicoli a motore fuori uso	R4-R12	2.844	1.500	(30 € x 2.844) + (1.500 X 10) =100.320 €
Recupero di rifiuti non pericolosi	R4-R12-R13		15.500	15.500 X 12 =186.000 €

Detto importo può essere ridotto del 40% o del 50%, ai sensi dell'art. 3 comma 2-bis della Legge 1 del 24/01/2011, qualora lo stabilimento aziendale sia in possesso di certificato Uni En Iso 14001 o registrazione Emas valida.

La garanzia finanziaria dovrà avere validità per tutta la durata dell'autorizzazione fino ai successivi due anni dalla data di cessazione dell'attività;

In alternativa, a condizione che vengano fornite le opportune motivazioni che ostano alla prestazione di una garanzia di durata 10+2 anni potrà essere prestata garanzia finanziaria di durata quinquennale maggiorata di ulteriori due anni (5+2 anni), per complessivi sette anni, fermo restando che, entro il termine di durata della stessa, dovrà essere prestata nuova garanzia pena la revoca dell'autorizzazione per il venir meno dei requisiti oggettivi, previa diffida.

ARPAE AACM si riserva la facoltà di chiedere almeno 180 giorni prima della scadenza dei termini di cui al punto e), con provvedimento motivato, il prolungamento della validità della garanzia finanziaria qualora emergano, a seguito delle verifiche che devono essere fatte dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle suddette attività di gestione dei rifiuti.

- c) alla trasmissione ad ARPAE di sistema di gestione della qualità redatto ed organizzato in base a quanto stabilito al punto prescrittivo au) sublett. b) dell'allegato 1 al presente provvedimento autorizzatorio;
- d) alla trasmissione della seguente documentazione:
- attestato di formazione per l'utilizzo di impianti di messa in sicurezza di serbatoi GPL/metano, disattinatori air-bag, di recupero di gas fluorurati degli impianti di condizionamento dei veicoli a motore;
 - attestazione di acquisto e relative schede tecniche delle attrezzature di bonifica dei serbatoi GPL/metano, di combustione dei gas aspirati e di separazione dei liquidi, delle attrezzature di recupero, bonifica, vuoto e carica dei fluidi refrigeranti degli impianti di condizionamento
5. che a seguito della realizzazione del nuovo capannone, preventivamente al suo utilizzo, il gestore richieda parere al Comando Provinciale dei VV.FF. circa l'assoggettabilità o meno dello stabilimento comprensivo del nuovo fabbricato in oggetto, alla regola tecnica di prevenzione incendi stabilita dal DM 1 luglio 2014; detto parere dovrà essere tempestivamente trasmesso ad ARPAE AACM;

avverte che:

6. qualora l'impresa intenda proseguire l'attività oltre la scadenza dell'autorizzazione dovrà essere presentata, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, apposita domanda all'autorità competente (attualmente ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana), che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie da prestarsi prima della predetta scadenza ai fini della legittimazione al proseguimento dell'attività;

da atto che

7. le spese istruttorie, quantificate in € 1.380,00 (*novecentodiciasette/00 euro*), per l'istanza di variazione dell'autorizzazione unica ai sensi del d.lgs 152/2006 e s.m., secondo il tariffario regionale ARPAE, sono state rimosse, in data 4/02/2019, tramite bonifico bancario sul conto intestato ad ARPAE AACM;

stabilisce che:

8. copia del presente provvedimento deve essere conservato ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
9. il Servizio Territoriale di ARPAE è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e seguenti della L.R. 44/95, di eseguire i controlli ambientali;
- 10.· domanda all'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia di dare tempestiva comunicazione alla società D&D S.r.l.s., Ferrara, in qualità di gestore dell'impianto, al Comune di Sala Bolognese, all' Ausl Città di Bologna, al Consorzio della Bonifica Renana, quali enti interessati dell'emissione del presente provvedimento, degli estremi autorizzativi che ne consentano l'accesso sul sito web istituzionale di ARPAE;
11. rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso

1. Motivazioni e descrizione del procedimento

- 1.1 In data 25/02/2019 D&D S.r.l.s di Ferrara ha presentato (agli atti PGB0/2019/30160) istanza autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m. relativa a centro di raccolta veicoli a motore fuori uso e loro parti e ad impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sita in Via Matteotti, 11, Sala Bolognese (BO);
- 1.2 In data 15/04/2019 è stata convocata (agli atti PGB0/2019/61424, 61881 e 61902) la prima seduta della conferenza di servizi tenutasi in data 16/05/2019, a cui hanno partecipato ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ed il proponente. La conferenza di servizi ha ritenuto necessario sospendere il procedimento per chiedere documentazione integrativa;
- 1.3 In data 16/05/2019 è stato acquisito agli atti (PGB0/2019/77496) parere sospensivo del Comune di sala Bolognese;
- 1.4 In data 25/05/2019 è stato sospeso il procedimento ed è stata richiesta documentazione integrativa comprensiva delle richieste avanzate dal Comune di sala Bolognese nel proprio parere (agli atti PGB0/2019/79805);
- 1.5 In data 30/09/2019 D&D S.r.l.s. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta (agli atti PGB0/2019/149397, 149399, 149403, 149405, 149411, 149412, 149441);
- 1.6 In data 6/11/2019 sono state acquisite integrazioni volontarie dal proponente (agli atti PGB0/2019/170619);
- 1.7 In data 1/10/2019 è stata convocata la seconda seduta della Conferenza di servizi tenutasi in data 21/11/2019, ed a cui hanno partecipato ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ARPAE Servizi Territoriali, il Consorzio della Bonifica Renana ed il proponente. La conferenza di servizi si è conclusa con l'espressione di parere di massima favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica, come stabilito nel verbale della Conferenza, agli atti PGB0/2020/25838 del 18/02/2020, ma condizionato alla trasmissione di una

relazione tecnica finalizzata a documentare due aspetti della progettazione non del tutto chiariti:

- rilievo planimetrico dello stabilimento finalizzato a documentare che la superficie dell'area è inferiore a 3.000 mq, come dichiarato più volte dal proponente e, quindi, che l'attività non deve essere assoggettata alla regola tecnica di prevenzione incendi prevista dal DM 1 luglio 2014 che è valida per attività di demolizioni di veicoli e simili di superficie superiore a 3.000 mq;
- integrazione allo studio previsionale di impatto acustico (DOIMA) che tenga conto di uno scenario transitorio che si verrà ad avere al momento della demolizione del fabbricato A e prima della ricostruzione del nuovo fabbricato;

1.8 In data 6/12/2019 sono state acquisite le integrazioni richieste a conclusione della conferenza di servizi del 21/11/2019 (agli atti PGB0/2019/187665);

1.9 Sono stati acquisiti:

- il parere del Comune di Sala Bolognese, agli atti PGB0/2019/171052 del 6/11/2019: favorevole con condizioni recepite nel provvedimento autorizzatorio;
- il contributo istruttorio del Servizio Territoriale - Distretto di Pianura (agli atti PGB0/2019/196846 del 23/12/2019): favorevole condizionato al rispetto di prescrizioni relative alla matrice rumore

1.10 Si intende acquisito il parere favorevole dell'Ausl Città di Bologna che è stato regolarmente convocato alle sedute delle conferenza di servizi ma non ha partecipato né ha espresso alcun parere a riguardo;

1.11 A fronte della proposta del gestore di effettuare l'operazione R4 finalizzata alla produzione di materiale cessato dalla qualifica di rifiuto a tutti i rifiuti richiesti eccezione fatta per i rifiuti a base plastica, cartacea, legnosa e vetrosa, si ritiene opportuno stralciare dall'elenco dei rifiuti sottoposti all'operazione R4 le seguenti tipologie:

- CER 100906-100908,120121 in quanto nel DM 5/02/98, le prime due tipologie sono inquadrate come sabbie e terre refrattarie da processi di seconda fusione di ghisa e acciaio miscelate con leganti inorganici e organici, la terza tipologia (CER 1200121) è

inquadrata come sabbia abrasiva di scarto; inoltre, date le caratteristiche di dette tipologie non è previsto il recupero nell'industria metallurgica;

- CER 101006, 101008, in quanto dette tipologie di rifiuti non sono previste nel DM 5/02/1998 e si ritiene ragionevolmente possano comprendere, in analogia ai CER 100906 e 100908, sabbie e terre refrattarie da processi di seconda fusione di minerali non ferrosi miscelate con leganti inorganici e organici;

Pertanto per le sopra richiamate tipologie di rifiuti le operazioni di recupero saranno limitate alle operazioni R12 ed R13

1.12 In base a quanto disposto dalla L. 2 novembre 2019, n. 128 che modifica l'art. 184-ter comma 3 del d.lgs 152/2006 sull'*end of waste* (EoW) e s.m. ed in base a quanto previsto dalle Linee Guida SNPA di applicazione della disciplina *EoW* sopra richiamata, per i rifiuti non disciplinati dai Regolamenti UE 333/2011 sui rottami di ferro e di alluminio e loro leghe e 715/2013 sui rottami di rame e loro leghe, consistenti in talune tipologie di rottami non ferrosi (piombo, zinco, ecc...), qualora siano assoggettati alle operazioni di recupero R4, il gestore, oltre a rispettare il DM 5/02/1998 e s.m., deve adottare un sistema di gestione per la qualità del processo di produzione di EoW tramite procedimenti documentati, ovvero, in alternativa, un sistema di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) o un sistema di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciato da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

Detto sistema di gestione per la qualità dovrà consistere nella predisposizione della documentazione necessaria a verificare e garantire i seguenti aspetti:

- il rispetto dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto di cui al punto precedente;
- la tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto;
- le destinazioni del materiale cessato dalla qualifica di rifiuto;
- il rispetto della normativa ambientale e delle prescrizioni dell'autorizzazione;
- gli interventi di revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
- la formazione del personale;

Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento autorizzatorio e comunque prima dell'avvio dell'attività, il gestore dovrà trasmettere ad ARPAE il sistema di gestione della qualità redatto ed organizzato in base ai temi sopra elencati

Inoltre, sempre per le medesime tipologie di rifiuti, il gestore dovrà produrre una dichiarazione di conformità secondo un format analogo a quelli previsti nell'allegato II al Regolamento CEE 715/2013

1.13 In data 12/09/2019 (prot. n. PR_BOUTG_Ingresso_0059247_20190912) è stata inviata la comunicazione antimafia al Ministero dell'Interno per le verifiche di competenza. Alla data odierna detta comunicazione risulta ancora in istruttoria.

1.14 La L. R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale di competenza regionale

Il Responsabile ARPAE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
dott. ssa Patrizia Vitali
(lettera firmata digitalmente)

Allegato 1: Prescrizioni, raccomandazioni ed avvertenze;

Allegato 2: Tavola generale rifiuti, in scala 1/100, datata settembre 2019;

Allegato 3: Planimetria generale rete fognaria (tav. A03a), in scala 1/200, datata 12/09/2019

Allegato 4: Planimetria generale progetto verde, parcheggi, distanze (tav. A03b, datata 12/09/2019)

Allegato 5: tavola piante, prospetti e sezioni fabbricati A e D (tav. A04, datata 12/09/2019)

Allegato 1:

Prescrizioni relative all'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m.

Prescrizioni generali (autorizzazioni sostituite, durata dell'autorizzazione, oggetto dell'autorizzazione)15

Prescrizioni sul Centro di raccolta di veicoli a motore fuori uso nel rispetto del d.lgs 209/2003 e s.m. (operazioni di recupero R4-R12)16

Prescrizioni sull'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi (operazioni di recupero R4-R12-R13).....25

Disposizioni comuni alle due attività autorizzate37

Autorizzazioni sostituite:

- a) La presente autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006, sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni, visti, pareri e nulla osta di organi regionali, provinciali, comunali :
- permesso di costruire;
 - autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, domestiche e meteoriche;
 - nulla osta idraulico relativo allo scarico delle acque reflue industriali, domestiche e meteoriche
 - valutazione di impatto acustico

Durata dell'autorizzazione

- b) L'autorizzazione unica è valida 10 anni decorrenti dalla data di rilascio del presente provvedimento autorizzatorio
- La presente autorizzazione è rinnovabile. A tal fine, entro centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda all'autorità competente (attualmente ARPAE), che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

Oggetto dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti

- c) L'autorizzazione unica comprende le seguenti attività:
- centro di raccolta di veicoli a motore fuori uso nel rispetto del d.lgs 209/2003 e s.m. (operazioni di recupero R4-R12);
 - attività di recupero di rifiuti non pericolosi (operazioni di recupero R4-R12-R13)

Centro di raccolta di veicoli a motore fuori uso nel rispetto del d.lgs 209/2003 e s.m. (operazioni di recupero R4-R12)

Tipologie di rifiuti conferibili

- d) I rifiuti che possono essere conferiti all'impianto sono i seguenti:
Rifiuti speciali pericolosi:
160104* veicoli fuori uso

Quantità di rifiuti conferibili

- e) La quantità massima complessiva di rifiuti di cui al precedente punto d) che possono essere conferiti all'impianto è di 1.500 tonnellate/annuo;

Modalità di raccolta dei veicoli fuori uso destinati alla demolizione (art. 5 D.lgs n. 209 del 24/06/2003 s.m.i.):

- f) Le modalità di raccolta dei veicoli fuori uso avvenga nel rispetto dell'art. 5 del D.Lgs n. 209 del 24/06/2003, con particolare riferimento ai seguenti commi:

comma 7: " Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro di raccolta il veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal Pra, e al trattamento del veicolo."

comma 8: "La cancellazione dal Pra del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo fuori uso può essere cancellato dal Pra solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione.."

comma 9: *“Il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal Pra dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8.”*

comma 10: *“Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*

comma 11: *“Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 è soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell'articolo 215, comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.”*

comma 12: *“Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi 6 e 7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilità penale, civile e amministrativa connesse alla proprietà e alla corretta gestione del veicolo stesso”.*

comma 13: *“I certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul territorio nazionale.”*

comma 14: *“ I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del Codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalità stabiliti in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”*
(ora sostituito dal D.Lgs 152/2006 e s.m.)

Modalità di trattamento dei veicoli fuori uso (art. 6 D.lgs n. 209 del 24/06/2003 s.m.i.):

- g) Le modalità di trattamento dei veicoli fuori uso avvengano nel rispetto dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs n. 209 del 24/06/2003, cioè nel rispetto dei seguenti obblighi:

- effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5;
- effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
- rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
- eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
- eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;

Operazioni per la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso (pgf. 5 All. I al D.Lgs n. 209/2003):

- h) I veicoli fuori uso in ingresso all'impianto siano posizionati nelle zone appositamente predisposte (settori di conferimento e stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento: settore A - zona 6, in planimetria) e sottoposti alle operazioni per la messa in sicurezza di cui al pgf. 5 dell'Allegato I al D.Lgs. n. 209/2003 e s.m.i. nel più breve tempo possibile (settoro B, in planimetria, sotto la tettoia esistente), in particolare quando trattasi di veicoli incidentati;
- i) Le attività di demolizione e le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio di cui ai pgf. 5, 6 e 7 dell'Allegato I al D.Lgs. n. 209/2003 siano effettuate nelle zone appositamente predisposte (sotto la tettoia, nel settore B, in planimetria, oppure limitatamente alla rimozione dei pezzi di ricambio e di componenti recuperabili, anche nel settore F, in planimetria);

j) Le operazioni per la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso siano effettuate secondo le seguenti modalità:

- rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
- rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio, combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
- rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag;
- prelievo del carburante stoccaggio in appositi contenitori e avvio a riuso;
- rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, se ed in quanto incompatibili tra loro, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
- rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
- rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti Pcb;
- rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio;

Attività di demolizione (pgf. 6 All. I al D.Lgs n. 209/2003):

k) L'attività di demolizione si compone delle seguenti fasi:

- smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;

- eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

Operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio (pgf. 7 All. I al D.Lgs n. 209/2003):

- l) Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di reimpiego e di recupero previsti dall'art. 7 comma 2 del d.lgs 209/2003 es.m., siano effettuate le seguenti operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio, consistenti in:
- rimozione del catalizzatore e deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;
 - rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono separati nel processo di frantumazione;
 - rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
 - rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
 - rimozione dei componenti in vetro.

Modalità di stoccaggio dei rifiuti:

- m) Le parti di veicolo asportate ai fini del loro riutilizzo, riciclo e/o recupero e contaminate da olio o altre sostanze inquinanti siano stoccati in aree coperte o in contenitori esterni chiusi ed a tenuta;
- n) I diversi rifiuti derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso, siano raccolti e depositati separatamente al fine del loro più corretto smaltimento, recupero,

riciclo o riutilizzo, secondo le modalità indicate nella planimetria e nella relazione allegata alla domanda;

- o) I contenitori e/o serbatoi, fissi o mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, posseggano adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- p) I contenitori e/o serbatoi, fissi o mobili siano provvisti di sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- r) I contenitori e/o serbatoi mobili siano dotati di mezzi di presa per rendere sicure e agevoli le operazioni di movimentazione;
- s) Le manichette e i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nei contenitori/serbatoi siano mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
- t) Ogni contenitore e/o serbatoio fisso o mobile riservi un volume residuo di sicurezza pari al 10%, e sia dotato di apposito dispositivo anti traboccamento o di tubazioni di troppo pieno o di indicatori/allarmi di livello;
- u) Qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi sia effettuato in un bacino fuori terra, questo sia dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al contenitore/serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più contenitori/serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei contenitori/serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento;
- v) Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i contenitori e/o serbatoi fissi e mobili, siano opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui contenitori/serbatoi stessi con l'indicazione del rifiuto

stoccato mediante il corrispondente CER (codice europeo rifiuto) e conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;

- w) Lo stoccaggio degli accumulatori sia effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco;
- x) L'eventuale gestione del Cfc e degli Hcf avvenga in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2002, n. 231 e le eventuali successive normative aggiornate;
- y) Per i rifiuti pericolosi siano, altresì, rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- z) Fermo restando che va privilegiata l'estrazione delle bombole dei veicoli alimentati a GPL o metano preventivamente al conferimento al centro di raccolta veicoli fuori uso, l'eventuale gestione delle bombole dei veicoli alimentati a GPL o metano nel centro di raccolta veicoli fuori uso (per esempio per i veicoli incidentati o altro) avvenga mediante la loro estrazione dai veicoli, la loro combustione negli spazi ed il deposito delle bombole bonificate negli spazi previsti come da planimetria allegata;
- aa) Lo stoccaggio degli oli usati in caso di serbatoi con capacità superiore ai 500 l sia effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni, e al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392;
- ab) Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili sia realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero;
- ac) Le operazioni di stoccaggio siano effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
- ad) I contenitori e/o serbatoi, fissi o mobili, utilizzati per lo stoccaggio di rifiuti liquidi pericolosi e destinati ad essere reimpiegati per lo stoccaggio di tipologie di rifiuti identificati da diversi

CER, siano sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni, da effettuarsi presso centri autorizzati, ovvero presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e specificamente autorizzata;

- ae) Durante le operazioni di scarico e carico dei rifiuti siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale per il deposito temporaneo dei rifiuti;
- af) Lo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti (sia i rifiuti in ingresso, cioè i veicoli a motore fuori uso o loro parti che i rifiuti prodotti dalle operazioni di messa in sicurezza demolizione e trattamento per il riciclaggio) dovrà avvenire all'interno delle zone specificamente individuate nella planimetria allegata all'atto autorizzativo, ed utilizzando contenitori in buone condizioni di conservazione;
- ag) I rifiuti pericolosi prodotti dalle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli a motore fuori uso siano sempre stoccati in aree coperte (nel caso specifico settore E, in planimetria);
- ah) Nelle zone di stoccaggio dei rifiuti sia presa ogni precauzione al fine di garantire un ordinato stoccaggio, in modo da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;

Modalità di deposito dei veicoli fuori uso ed operazioni di pressatura

- ai) Nel settore di conferimento e stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento (settore A, in planimetria) non è consentito l'accatastamento;
- aj) Nel settore di deposito dei veicoli trattati, cioè dei veicoli già sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza ed alle attività di demolizione, ma ancora provvisti di componenti recuperabili o riciclabili (settore F in planimetria), è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e la valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;

- ak) Nel settore di deposito dei veicoli trattati, cioè dei veicoli sottoposti a tutte le operazioni di trattamento comprese quelle finalizzate alla promozione del riciclaggio, ove si svolgono le operazioni di riduzione volumetrica delle carcasse dei veicoli (settore D, in planimetria) l'accatastamento delle carcasse veicoli fuori uso non deve essere superiore a 5 m di altezza, previa verifica delle condizioni di stabilità e la valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori; inoltre deve essere mantenuta una fascia di rispetto dalla recinzione, adeguata ad evitare possibili cadute dei veicoli accatastati nell'area esterna;
- al) Qualora il vano motore di veicoli fuori uso sia esposto agli agenti atmosferici per la mancanza del cofano, esso deve essere coperto da materiali idonei ad evitare lo spandimento sul piazzale di acqua contaminata da olio;
- am) Le operazioni di compattazione e riduzione volumetrica delle carcasse dei veicoli siano effettuate con mezzi idonei provvisti di sistemi di raccolta dei percolati e dotati di tutti gli accessori e/o dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni stesse;

Gestione delle parti di ricambio dei veicoli fuori uso:

- an) Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione siano gestite prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
- ao) Sia consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III al D.Lgs. n. 209/2003;
- ap) Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso siano cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e siano utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi (operazioni di recupero R4-R12-R13)

aq) **Tipologie di rifiuti conferibili all'impianto:**

Rifiuti non pericolosi:

CER	DESCRIZIONE
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
020110	rifiuti metallici
030101	scarti di corteccia e sughero
100210	scaglie di laminazione
100299	rifiuti non specificati altrimenti
100906	forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005*
100908	forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907*
101006	forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905*
101008	forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007*
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi
120105	limatura e trucioli di materiali plastici
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120*

120199	Rifiuti non specificati altrimenti
150101	imballaggi in carta e cartone
150102	imballaggi in plastica
150103	imballaggi in legno
150104	imballaggi metallici
150107	imballaggi in vetro
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
160116	serbatoi per gas liquefatto
160117	metalli ferrosi
160118	metalli non ferrosi
160119	plastica
160120	vetro
160122	componenti non specificati altrimenti
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09* a 16 02 13*
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*
170201	legno
170202	vetro
170203	plastica
170401	rame, bronzo, ottone
170402	alluminio
170403	piombo
170404	zinco
170405	ferro e acciaio

170406	stagno
170407	metalli misti
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10*
190102	metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti
191001	rifiuti di metalli ferrosi
191002	rifiuti di metalli non ferrosi
191201	carta e cartone
191202	metalli ferrosi
191203	metalli non ferrosi
191204	plastica e gomma
191205	vetro
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206*
200101	carta e cartone
200102	vetro
200140	metallo

ar) **Quantità di rifiuti conferibili all'impianto e capacità di stoccaggio istantaneo:**

La quantità massima di rifiuti dell'elenco di cui al precedente punto aq) conferibili all'impianto è di 15.500 tonn/anno

La capacità di stoccaggio istantaneo complessiva dei rifiuti e del materiale cessato dalla qualifica di rifiuto è di 1.500 t.

as) **Limitazioni dei quantitativi di rifiuti conferibili in funzione dell'operazione di recupero**

Fermo restando quanto disposto ai punti ar) ed at), il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R4 è di 1.500 t/a e di 10 t/giorno

at) **Elenco dei rifiuti e delle operazioni di recupero che possono essere svolte su ciascuna tipologia**

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R12-R13
020110	rifiuti metallici	R4-R12-R13
030101	scarti di corteccia e sughero	R12-R13
100210	scaglie di laminazione	R4-R12-R13
100299	rifiuti non specificati altrimenti	R4-R12-R13
100906	forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005*	R12-R13
100908	forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907*	R12-R13
101006	forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905*	R12-R13
101008	forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007*	R12-R13
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R4-R12-R13
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	R4-R12-R13
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R4-R12-R13
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	R4-R12-R13
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	R12-R13
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120*	R12-R13
120199	Rifiuti non specificati altrimenti	R4-R12-R13
150101	imballaggi in carta e cartone	R12-R13

150102	imballaggi in plastica	R12-R13
150103	imballaggi in legno	R12-R13
150104	imballaggi metallici	R4-R12-R13
150107	imballaggi in vetro	R12-R13
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R4-R12-R13
160116	serbatoi per gas liquefatto	R4-R12-R13
160117	metalli ferrosi	R4-R12-R13
160118	metalli non ferrosi	R4-R12-R13
160119	plastica	R12-R13
160120	vetro	R12-R13
160122	componenti non specificati altrimenti	R4-R12-R13
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09* a 16 02 13*	R4-R12-R13
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*	R4-R12-R13
170201	legno	R12-R13
170202	vetro	R12-R13
170203	plastica	R12-R13
170401	rame, bronzo, ottone	R4-R12-R13
170402	alluminio	R4-R12-R13
170403	piombo	R4-R12-R13
170404	zinco	R4-R12-R13
170405	ferro e acciaio	R4-R12-R13
170406	stagno	R4-R12-R13

170407	metalli misti	R4-R12-R13
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10*	R4-R12-R13
190102	metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti	R4-R12-R13
191001	rifiuti di metalli ferrosi	R4-R12-R13
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	R4-R12-R13
191201	carta e cartone	R12-R13
191202	metalli ferrosi	R4-R12-R13
191203	metalli non ferrosi	R4-R12-R13
191204	plastica e gomma	R12-R13
191205	vetro	R12-R13
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206*	R12-R13
200101	carta e cartone	R12-R13
200102	vetro	R12-R13
200140	metallo	R4-R12-R13

L'operazione di recupero R12 è essenzialmente esercitata per svolgere operazioni di selezione, disassemblaggio, cernita manuale e meccanica di rifiuti non pericolosi

au) **Criteri specifici di cessazione dalla qualifica di rifiuto per l'operazione di recupero**

R4

Sulle seguenti tipologie di rifiuti

CER	DESCRIZIONE
020110	rifiuti metallici
100210	scaglie di laminazione
100299	rifiuti non specificati altrimenti

120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi
120199	Rifiuti non specificati altrimenti
150104	imballaggi metallici
160116	serbatoi per gas liquefatto
160117	metalli ferrosi
160118	metalli non ferrosi
160122	componenti non specificati altrimenti
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09* a 16 02 13*
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*
170401	rame, bronzo, ottone
170402	alluminio
170403	piombo
170404	zinco
170405	ferro e acciaio
170406	stagno
170407	metalli misti
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10*
190102	metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti
191001	rifiuti di metalli ferrosi
191002	rifiuti di metalli non ferrosi

191202	metalli ferrosi
191203	metalli non ferrosi
200140	metallo

l'operazione di recupero R4 può consistere in:

- a) attività di controllo ed eventuale trattamento di rifiuti costituiti da rottami di ferro e acciaio, rottami di alluminio e rottami di rame, divisi tra loro, per la produzione di *EoW* cioè di materiali che cessano la qualifica di rifiuti, nell'integrale rispetto dei criteri e, obblighi, processi di trattamento e procedure di gestione stabilite dai Regolamenti del Consiglio Ue n. 333/2011 (per i rottami di ferro e acciaio e di alluminio) e n. 715/2013 (per i rottami di rame).

Non possono essere sottoposti all'operazione R4 per la produzione di *EoW*, i rifiuti costituiti da limature, scaglie e polveri di ferro, acciaio, alluminio, rame o loro leghe che contengono fluidi quali oli, emulsioni oleose, ed i rifiuti costituiti da fusti e contenitori di ferro, acciaio, alluminio, rame o loro leghe, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici;

In ogni caso dette tipologie di rifiuti costituiti da rottami di ferro e acciaio, di rame e loro leghe e di alluminio e loro leghe non potranno essere lavorati per produrre materiali cessati dalla qualifica di rifiuto (*EoW*), fino a quando il gestore non risulti regolarmente registrato al sistema di gestione in conformità rispettivamente ai Regolamenti UE 333/2011 (per i rottami di ferro e alluminio e loro leghe) e n. 715/2013 (per i rottami di rame e loro leghe). Pertanto fino a che il gestore non sia in possesso di queste specifiche registrazioni, l'ammissibilità dei rifiuti costituiti da rottami di ferro e acciaio, di rame e di alluminio e loro leghe è limitata alle operazioni di messa in riserva (operazione R13) o per effettuare trattamenti preliminari al recupero in altri impianti (operazione R12).

Nel momento in cui la ditta ottenga dette registrazioni, potrà svolgere anche le operazioni R4 finalizzate alla produzione di materiale cessato dalla qualifica di rifiuto, in conformità ai Regolamenti Comunitari di settore prima richiamati e dovrà trasmetterne

tempestivamente copia conforme all'originale all'ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e al Distretto Territoriale di Pianura

b) attività di controllo ed eventuale trattamento di rifiuti costituiti da materiali non ferrosi, esclusi alluminio, rame e loro leghe già disciplinate dai regolamenti europei sopra richiamati, per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica, solo se risultano conformi alle specifiche UNI ed EURO, oppure nelle forme usualmente commercializzate, in piena conformità a quanto disposto dal D.M. 5/02/1998 e s.m. con particolare riferimento all'art. 8 ed all'allegato 1 suballegato 1 relativamente alle tipologie corrispondenti ai CER;

Per questa attività di controllo e trattamento di rifiuti, sulla base dei criteri specifici elencati all'art. 184-ter comma 3 lett d) del d.lgs 152/2006 e s.m. (*sistemi di gestione che dimostrino il rispetto dei criteri di cessazione dalla qualifica di rifiuto*) e lett. e) (*dichiarazione di conformità*), oltre ai requisiti prima richiamati di cui al DM 5/02/1998 e s.m., devono essere rispettate anche le seguenti condizioni:

- Il gestore deve adottare un sistema di gestione per la qualità del processo di produzione di EoW tramite procedimenti documentati, ovvero, in alternativa, un sistema di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) o un sistema di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciato da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

Il sistema di gestione per la qualità consiste nella predisposizione della documentazione necessaria a verificare e garantire i seguenti aspetti:

- il rispetto dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto di cui al punto precedente;
- la tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto;
- le destinazioni del materiale cessato dalla qualifica di rifiuto;
- il rispetto della normativa ambientale e delle prescrizioni dell'autorizzazione;
- gli interventi di revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
- la formazione del personale;

Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento autorizzatorio e comunque prima dell'avvio dell'attività, il gestore deve trasmettere ad ARPAE il sistema di gestione della qualità redatto ed organizzato in base ai temi sopra elencati

- Il gestore dovrà produrre una dichiarazione di conformità secondo un format analogo a quelli previsti nell'allegato II al Regolamento CEE 715/2013

av) Qualora non vengano rispettate le condizioni di cui ai Regolamenti del Consiglio Ue n. 333/2011 e 715/2013, citate al precedente punto au) sub a) nè le condizioni citate al punto au) sub b), rimane possibile il conferimento dei rifiuti ma solo per la messa in riserva (operazione R13) o per effettuare trattamenti, preliminari al recupero in altri impianti (operazione R12);

Specifiche su talune tipologie di rifiuti

aw) I rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), siano gestiti nel rispetto del d.lgs 49/2014 con riferimento particolare al rispetto dei criteri di gestione di cui all'allegato VII e VIII del medesimo d.lgs nella misura in cui detti criteri siano applicabili all'impianto ed all'attività specifica svolta;

ay) I rifiuti identificati dal CER 160116 - serbatoi per gas liquefatto potranno essere ritirati esclusivamente con dichiarazione del produttore/detentore che attesti la bonifica del serbatoio delle sostanze originariamente contenute

az) I rifiuti identificati dal CER 100299 - rifiuti non specificati altrimenti devono essere ritirati purchè nel campo annotazioni del formulario di trasporto del carico in uscita e sul registro di carico/scarico siano meglio specificate le loro caratteristiche

Stoccaggi e movimentazioni

ba) Relativamente alla distribuzione dei rifiuti negli spazi previsti come da planimetria allegata all'istanza (tavola rifiuti, scala 1/100 datata settembre 2019), si conferma che le diverse tipologie di rifiuti conferibili debbano trovare primariamente collocazione nelle aree destinate

ad essi in base al lay out allegato all'istanza ed al presente provvedimento (allegato 2). Tuttavia, per motivi logistici aziendali, oppure qualora gli spazi, il numero e la quantità di tipologie di rifiuti stoccati in un determinato momento lo consentano, non è esclusa la possibilità di una diversa localizzazione dei rifiuti rispetto a quella indicati nel lay-out, fatte salve specifiche prescrizioni stabilite per talune tipologie, sotto indicate, e nel rispetto degli spazi a disposizione per lo stoccaggio e le lavorazioni;

- bb) Al fine di garantire il rispetto delle tavole del lay-out impiantistico allegato alla presente autorizzazione, esse siano apposte in uno o più punti dello stabilimento, in maniera visibile agli operatori;
- bc) Le diverse aree di stoccaggio dei rifiuti siano identificate con apposite targhe/etichette rimovibili o altri dispositivi di identificazione, con l'indicazione del CER e delle caratteristiche merceologiche nel caso di materiali cessati dalla qualifica di rifiuto (end of waste – EoW), in modo da garantire una gestione ordinata degli stoccaggi e la corretta collocazione dei rifiuti al loro interno;
- bd) I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- be) I rifiuti contaminati da oli, emulsioni oleose, vernici che possono sgocciolare dovranno essere mantenuti stoccati dentro contenitori a tenuta;
- bf) I rifiuti polverulenti devono essere stoccati in contenitori dotati di copertura e gestiti in modo da impedirne lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro;
- bg) Durante le operazioni di movimentazione dei rifiuti e dell'EoW (materiali cessati dalla qualifica di rifiuto) prodotte, siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale;
- bh) I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere in condizioni di conservazione tali da garantirne la tenuta e dovranno possedere adeguati requisiti di

resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle eventuali caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;

- bi) I contenitori mobili siano provvisti di dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- bj) I rifiuti stoccati in cumulo devono avere un'altezza massima di 4 metri e comunque sempre previa verifica delle condizioni di stabilità e la valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori; inoltre dovrà essere garantita una distanza rispetto alla recinzione tale da evitare qualsiasi rischio di scivolamento e ribaltamento dei materiali al di fuori dell'area recintata;
- bl) Siano tenute distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti conferiti da quelle dei rifiuti prodotti dalle operazioni di cernita e di selezione (operazione R12) e da quelle degli *EoW*/materie prime secondarie/prodotti commercializzabili (operazione R4);
- bm) Il deposito temporaneo dei rifiuti autoprodotti sia identificato da apposita segnaletica e distinto dallo stoccaggio dei rifiuti conferiti da terzi;
- bn) I rifiuti autoprodotti e i rifiuti conferiti da terzi identificati dallo stesso CER, compresi quelli prodotti dal centro di raccolta veicoli fuori uso, potranno essere eventualmente raggruppati nello stesso contenitore, qualora destinati al medesimo impianto di recupero/smaltimento, a seguito della programmazione del carico ;
- bo) poiché è stato dichiarato che l'attività di recupero di rifiuti in oggetto non è compresa tra le attività soggette alle visite ed ai controlli del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, in materia di prevenzione incendi, i quantitativi di materiali infiammabili presenti nell'impianto, quali carta, cartone, plastica, legno, gomma, ecc.. dovranno essere stoccati entro i limiti quantitativi previsti dall'allegato 1 al DPR 151/2011 e s.m.;
- bp) Per i rifiuti combustibili stoccati nell'impianto, quali ad esempio carta, cartone, legno, plastica, gomma, devono essere rispettati i limiti di stoccaggio istantaneo previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi (in particolare DPR 151/2011 e s.m.) sotto i quali l'attività è esente da visite e controlli di prevenzione incendi;

Disposizioni comuni alle due attività autorizzate

bo) Manutenzioni ed altre prescrizioni generali:

- Al fine di garantire le migliori condizioni possibili di lavoro, e l'igienizzazione delle aree di stoccaggio, dovrà essere garantita, all'occorrenza, la pulizia della pavimentazione del capannone e dei piazzali esterni;
- L'impianto sia sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni impermeabili;
- L'attività dell'impianto si svolga in orari, tali da evitare disturbi e disagio al vicinato, nel rispetto del regolamento comunale in materia;
- La recinzione perimetrale sia sempre mantenuta efficiente ed integra;

bp) Adempimenti in caso di chiusura dell'attività

- Qualora il Gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente effettuare la comunicazione di fine attività fornendo altresì un crono-programma di dismissione e la descrizione degli interventi previsti;
- In ogni caso, il Gestore dovrà provvedere almeno alle seguenti operazioni:
 - rimozione dei rifiuti e dei prodotti commercializzabili;
 - pulizia delle reti fognarie, dell'impianto di depurazione nonché pulizia e bonifica delle eventuali vasche interrate e serbatoi presenti ;
 - altre eventuali operazioni rese necessarie dalla destinazione d'uso dell'area

- Al termine delle attività di ripristino dello stato dei luoghi preventivamente all'avvio dell'attività di gestione, il gestore dovrà trasmettere una relazione tecnica che illustri e documenti lo stato di conservazione dell'installazione nel suo complesso e delle relative dotazioni fisse non rimosse, e la presenza o assenza di potenziali fonti di inquinamento del suolo/sottosuolo e delle acque sotterranee (reti fognarie, tubazioni interrato, serbatoi interrato, vasche di tenuta, ecc.); sulla base di dette verifiche, il gestore valuterà se presentare o meno all'autorità competente un piano di indagine ambientale preliminare finalizzato a verificare la presenza o meno di inquinamento del suolo/sottosuolo e delle acque sotterranee.

bq) **Gestione delle acque dei coperti e delle acque reflue meteoriche del dilavamento dei piazzali a cielo aperto adibiti a stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, stoccaggio dei prodotti commercializzabili e transito dei mezzi**

n. 1 Scarico (S3) in corpo idrico superficiale (fosso interpoderale, poi nello scolo consortile Dosoletto), delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali a cielo aperto adibiti a stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, stoccaggio dei prodotti commercializzabili e transito dei mezzi, composte dall'unione di:

- acque di prima pioggia trattate mediante accumulo/sedimentazione e desoleazione;
- acque di seconda pioggia trattate mediante desoleazione

n. 2 Scarichi (S1-S4) di acque meteoriche delle coperture (fabbricato A di nuova costruzione e fabbricato C esistente, come da planimetria allegata), in corpo idrico superficiale (fosso interpoderale, poi nello scolo consortile Dosoletto)

Prescrizioni relativi allo scarico S3

Lo scarico deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006–Parte Terza, per scarichi in acque superficiali;

Il gestore dovrà effettuare con frequenza almeno semestrale, per i primi due anni, e frequenza almeno annuale, dal terzo anni di attività, i controlli sull'efficacia del sistema di

trattamento.

A tal fine, fermo restando il rispetto dei limiti tabellari di accettabilità sopra richiamati, il gestore dovrà effettuare, in corrispondenza del pozzetto di ispezione e controllo, l'analisi sui seguenti parametri: pH, Solidi Sospesi Totali ed Idrocarburi totali;

Le tubazioni, i pozzetti, gli impianti di trattamento siano sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e pulizia da parte di ditta specializzata, ogni qual volta sia ritenuto necessario ad eliminare il materiale separato (fanghi ed oli) ed evitare fenomeni di trascinarsi di sostanze inquinanti nella fognatura, e comunque con frequenza almeno annuale; di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;

Il pozzetto di ispezione e controllo deve rispettare i requisiti costruttivi previsti dalle normative tecniche in materia (manuale UNICHIM febbraio 1975);

Il pozzetto di ispezione e campionamento sia ben individuato attraverso idoneo dispositivo di marcatura indelebile, sia sempre reso accessibile alle autorità di controllo e sia mantenuti in buono stato di funzionamento e pulizia;

Gli scarichi non siano mai causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosol o impaludamenti;

Siano effettuati periodici interventi di manutenzione delle sponde e del fondo del corpo idrico ricevente (fosso interpodereale di campagna) con asportazione della vegetazione spontanea che eventualmente fosse d'intralcio al normale deflusso delle acque ed eventuali interventi di risagomatura, se necessari, al fine di mantenerne l'efficienza idraulica.

Detti interventi dovranno essere effettuati lungo il tratto compreso tra i punti di scarico e il punto di confluenza nel canale Dosoletto ed in più lungo un congruo tratto a monte degli scarichi che consenta di evitare problemi di deflusso;

br) **Gestione degli scarichi delle acque nere domestiche provenienti dai servizi igienici del prefabbricato/box B (in via temporanea) e del fabbricato A (in via definitiva)**

Lo scarico ai sensi della normativa regionale in materia di cui agli artt. 4.1 e 4.7 della DGR 1053/2003 non è soggetto al rispetto di limiti specifici di accettabilità ma a prescrizioni operative e gestionali atti a garantire nel tempo il buon funzionamento dei sistemi di trattamento (fossa imhoff e filtro batterico anaerobico);

Il Titolare dello scarico deve garantire che:

- La rete di raccolta, gli impianti di trattamento ed i pozzetti di ispezione e controllo siano sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e pulizia da parte di ditta specializzata, e comunque con frequenza almeno annuale; di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- I pozzetti di controllo/ispezione ed i sistemi di trattamento siano sempre mantenuti in perfetto stato di manutenzione, nonché sempre accessibili agli organi di controlli;
- Il sistema di raccolta e gestione delle acque nere domestiche non sia mai utilizzato per lo scarico o lo smaltimento di acque reflue di diversa tipologia o di rifiuti liquidi;
- Siano adottate tutte le misure più idonee ad assicurare un corretto e razionale utilizzo delle acque nelle fasi di prelevamento, di impiego e di scarico;

bs) **Avvertenze relative per tutti gli scarichi**

L'Autorità competente, per esigenza di maggior tutela ambientale e/o per prevenire possibili inconvenienti igienico sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito, ha facoltà di richiedere successivi adeguamenti/miglioramenti delle modalità di scarico o del sistema di trattamento delle acque reflue, fissando un tempo congruo per la realizzazione degli interventi necessari;

Nel caso si verificano imprevisti che possano modificare provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, il titolare è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di sicurezza atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate

dall'evento inquinante, dandone immediata comunicazione ad ARPAE ed al Comune di Molinella, indicando le cause dell'imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;

Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art.124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità degli scarichi o comunque che modifichi sostanzialmente i sistemi di raccolta, convogliamento e/o di trattamento delle acque;

Il Titolare dello scarico dovrà garantire:

- il controllo periodico e la manutenzione della rete fognaria e del depuratore per non comprometterne la capacità depurativa;
- che gli eventuali materiali sedimentati, i fanghi prodotti dalla manutenzione e pulizia della rete fognaria, del sedimentatore e del desoleatore, siano gestiti ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti;
- che sia conservata e resa disponibile a richiesta degli enti di controllo la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione e pulizia periodica effettuate e dell'avvenuto smaltimento del materiale asportato e separato;
- che il pozzetto di ispezione e prelievo sia reso sempre riconoscibile, accessibile agli Enti di controllo e mantenuto in buono stato di funzionamento e pulizia;
- il pozzetto di campionamento permetta l'effettuazione del campionamento dei reflui per caduta;
- i dispositivi di sicurezza atti a bloccare gli scarichi, in caso di anomalia, siano mantenuti sempre in funzione ed in perfetta efficienza;

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali e regionali.

bt) **Impatto acustico**

Sia effettuata una verifica acustica sperimentale, entro 45 giorni dall'inizio dell'attività, che attesti presso il recettore R1 il rispetto dei valori limite di immissione in coerenza con le stime

previsionali prodotte per gli scenari ipotizzati; analoga verifica dovrà essere effettuata dopo il ripristino dell'edificio destinato a magazzino e uffici (fabbricato A, in planimetria);

I rilievi di rumore di cui ai punti precedenti siano effettuati nella condizione di massimo disturbo ipotizzabile; le verifiche strumentali dovranno inoltre attestare se il rumore ambientale presenta eventuali incrementi peggiorativi derivati da componenti impulsive; per la verifica del limite differenziale dovrà essere ricercato il rumore residuo di minor entità;

Prima dell'avvio dell'attività sia presentata specifica planimetria dell'impianto con indicate le aree di lavoro delle singole macchine operatrici così come schematicamente indicate nei diversi scenari ipotizzati in DOIMA;

Il Gestore, nel caso intenda variare la modalità/gestione o la disposizione dei macchinari indicati negli scenari rappresentati nella DOIMA dovrà darne preventiva comunicazione, unitamente ad un nuovo studio di impatto acustico, ad ARPAE AACM ed ARPAE - Sezione di Bologna;

bu) **Piano di controllo e di monitoraggio:**

Scarico acque meteoriche di dilavamento dei piazzali

Fermo restando il rispetto di tutti i parametri della tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006–Parte Terza per scarichi in pubblica fognatura, il Gestore dovrà svolgere almeno i seguenti monitoraggi:

Tabella 1 - scarico industriale (S3)

Parametri	Unità di misura	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
ph	Unità di pH	semestrale per i primi due anni/annuale, dal terzo anno	Su supporto informatico da trasmettere nel <u>report annuale</u> . <u>Conservazione dei certificati di analisi</u>
Solidi sospesi totali	mg/L		
Idrocarburi totali	mg/L		
Metalli (Fe, Pb, Al, Cu e Zn)	mg/L		
solventi organici aromatici	mg/L		

Sistemi di trattamento acque reflue industriali ed acque domestiche

Dovranno essere svolti i controlli elencati nella seguente tabella 2

Tabella 2 – Sistema di trattamento acque reflue industriali

Impianto	Tipo di intervento	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
Impianti di trattamento	Controlli e verifiche di carattere idraulico, Controllo della funzionalità delle apparecchiature meccaniche; Controlli visivi sulla pulizia dei sistemi e sullo stato di conservazione/deterioramento	semestrale	Registrazione semestrale su registro di gestione interno o documentazione comprovante l'avvenuto controllo

Monitoraggio rumore

Verifica acustica sperimentale, entro 45 giorni dall'inizio dell'attività, secondo le modalità indicate al precedente punto prescrittivo bt);

Inoltre, in caso di variazione delle modalità/gestione o della disposizione dei macchinari indicati negli scenari rappresentati nella DOIMA dovrà essere trasmessa preventiva comunicazione, unitamente ad un nuovo studio di impatto acustico, ad ARPAE AACM ed ARPAE - Sezione di Bologna;

bv) **Medicina del lavoro**

Settore di trattamento e di messa in sicurezza dei veicoli a motore fuori uso (settore B, in planimetria)

In tale area dovrà essere opportunamente valutato il rischio di esposizione dei lavoratori addetti a tutte le sostanze chimiche e/o classificate pericolose e cancerogene (es. benzina), ai sensi del Titolo IX del D.Lgs. 81/08, adottando tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, tra cui l'utilizzo costante di idonei dpi (guanti, maschere, occhiali, ecc.), e utilizzando contenitori per il trasporto e stoccaggio etichettati secondo la normativa vigente.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella bonifica dei pezzi di ricambio destinati al riutilizzo/commercializzazione venuti a contatto con oli (es. motori, sospensioni idrauliche, ecc.).

Nelle operazioni che riguardano la rimozione di pastiglie dei freni nei veicoli costruiti in data anteriore al 1992 (con possibile presenza di amianto), devono essere forniti ai lavoratori dispositivi di protezione individuali idonei in relazione al rischio specifico e, sempre a tale scopo, gli addetti devono essere adeguatamente formati ed informati.

La pavimentazione di tale area dovrà essere mantenuta costantemente pulita al fine di evitare rischi di scivolamento dei lavoratori.

Settore di rottamazione per operazioni di riduzione volumetrica (settore D, in planimetria)

Gli addetti all'utilizzo della pressa dovranno essere adeguatamente formati ed informati sui rischi specifici di tale mansione. In tale area dovrà essere interdetto il passaggio e la sosta durante il funzionamento della pressa a terze persone e a lavoratori non direttamente coinvolti alle operazioni di riduzione volumetrica.

Vie di circolazione

Dovranno essere mantenute evidenti e segnalate le vie di circolazione e di passaggi pedonali distinti dalle aree di transito e manovra dei veicoli, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori addetti rispetto al rischio di investimento. A tale scopo dovrà essere sempre mantenuta sgombra la via di transito in direzione delle uscite di emergenza.

Dovrà, inoltre, essere accuratamente regolamentata la circolazione dei veicoli in entrata e in uscita nonché la movimentazione dei carichi per evitare dispersioni, cadute e fuoriuscite di materiale potenzialmente inquinante.

La movimentazione degli automezzi all'interno dell'impianto dovrà avvenire sempre a passo d'uomo;

Rilevazione sorgenti radiogene nel materiale metallico

Dovrà essere dato pieno adempimento a quanto previsto dal D.Lgs 26/05/2000, n. 241 "Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM, in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti", tra cui la nomina di un esperto qualificato, allo scopo di predisporre procedure di sicurezza da adottare

in caso di rinvenimento di sorgenti radiogene nel materiale metallico, tramite il sistema di rilevazione della radioattività utilizzato all'ingresso dello stabilimento;

Rischio rumore

La valutazione del rischio rumore dovrà tenere in considerazione l'interazione tra rumore e segnali di avvertimento (allarme aziendale, cicalini di retromarcia dei carrelli elevatori, ecc.), tenendo conto anche del fatto che in alcune fasi di lavoro è necessario l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali per l'udito.

Siano diffuse agli operatori coinvolti nelle varie attività, specifiche procedure (ad esempio in caso di eventuali sversamenti accidentali di sostanze inquinanti sul piazzale, quali carburanti, oli o altre sostanze pericolose oppure in caso di contatto con sostanze nocive, ecc).

Siano informati gli addetti impegnati nelle operazioni di gestione dei rifiuti sull'opportunità di essere sottoposti a immunoprofilassi attiva (es. vaccinazione antitetanica, ecc.)

Per tutto quanto non espressamente indicato nelle prescrizioni sopra richiamate, si rimanda al documento di valutazione dei rischi aziendale (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/08).

bw) **Raccomandazioni**

Si raccomanda di:

- di dare immediata comunicazione all'ARPAE AACM delle partite di rifiuto respinte al mittente, con indicazione della tipologia e quantitativo dei rifiuti, del soggetto a cui viene restituito il carico, dei motivi specifici di non accettazione del carico;
- di inviare con cadenza annuale (entro il 30 aprile di ogni anno) ad ARPAE ACM e Distretto Territoriale di Pianura e al Comune di Sala Bolognese i dati relativi ai controlli sugli scarichi delle acque reflue di cui al precedente punto bu);

- i dati relativi ai quantitativi di rifiuti in ingresso all'impianto distinti per CER, ed ai quantitativi di rifiuti/MPS/EoW in uscita dall'impianto ed impianti di destinazione, organizzati in una o più tabelle;

by) **Avvertenze :**

Si avverte

- di trasmettere tempestivamente le registrazioni di conformità al sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 comma 5 del Regolamento UE 333/2011 (per i rottami di ferro e alluminio e loro leghe) e dell'art. 5 comma 5 del Regolamento UE n. 715/2013 (per i rottami di rame e loro leghe) che danno diritto ad effettuare anche l'operazione di recupero R4 sulle medesime tipologie di rifiuti;
- di comunicare immediatamente all'ARPAE AACM di Bologna ogni eventuale variazione di legale rappresentanza, di ragione/denominazione sociale, ecc, variazione strutturale e/o gestionale dell'impianto inerenti tutte le matrici ambientali, ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza;
- che, nelle more dall'approvazione delle NTA al Piano di Zonizzazione comunale, in caso di cambio di destinazione urbanistica dell'area agricola adiacente ai confini aziendali, lati ovest nord ed est, il Gestore dell'attività in parola dovrà predisporre una nuova e idonea documentazione previsionale;
- di osservare le specifiche disposizioni inerenti la parte IV del D.lgs 152/06 e s.m., con particolare riferimento agli obblighi di tenuta del registro di carico/scarico, di corretta compilazione dei formulari di trasporto e di dichiarazione annuale (MUD);
- che la presente autorizzazione è rinnovabile. A tal fine, entro centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda all'autorità competente (attualmente ARPAE Area Autorizzazione Concessioni Metropolitana), che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate;

- che le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990;
- che, quando a seguito di controlli sull'impianto e sull'attività di gestione di rifiuti ivi svolta, siano accertate difformità rispetto all'autorizzazione, si procede ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.lgs 152/06 secondo la gravità dell'infrazione, nel seguente modo:
 - alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali nazionali e regionali.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.